



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 aprile 2013 (19.04)  
(Or. en)**

**8416/13**

**COHOM 64  
PESC 403  
OC 213**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Comitato politico e di sicurezza  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

n. doc. prec.: 8372/13 COHOM 63 PESC 393

---

Oggetto: Orientamenti dell'UE in materia di pena di morte  
**ORIENTAMENTI COMUNI**  
**Termine per la consultazione: 16.4.2013**

---

1. Il Gruppo "Diritti dell'uomo" ha definito, il 2 aprile 2013, il progetto riveduto di "Orientamenti dell'UE in materia di pena di morte", che figura in allegato.
2. Il 12 aprile 2013 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato il summenzionato progetto di testo.
3. Si invita pertanto il COREPER ad approvare il progetto di Orientamenti dell'UE in materia di pena di morte e a sottoporlo al Consiglio ai fini dell'adozione.

**ORIENTAMENTI DELL'UE IN MATERIA DI PENA DI MORTE**

**I. INTRODUZIONE**

- i. L'Unione europea si oppone in maniera risoluta ed inequivocabile alla pena di morte sempre e comunque<sup>1</sup>. Partendo da ciò, e incentivata dal crescente impulso verso l'abolizione della pena di morte a livello mondiale, l'UE proseguirà la sua campagna di lunga data contro la pena di morte<sup>2</sup>.
- ii. Le Nazioni Unite hanno stabilito, tra l'altro nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), nella convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) e nelle salvaguardie ECOSOC a tutela dei diritti dei condannati a morte, rigorose condizioni per l'applicazione della pena di morte da parte dei paesi membri che non l'hanno ancora abolita<sup>3</sup>. Il secondo protocollo dell'ICCPR impegna ciascuno Stato contraente ad adottare tutte le misure necessarie ad abolire definitivamente la pena di morte nel proprio ambito giurisdizionale.
- iii. Nel corso della 62<sup>a</sup>, 63<sup>a</sup>, 65<sup>a</sup> e 67<sup>a</sup> sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la sessione plenaria dell'Assemblea Generale ha adottato, a maggioranze sempre più ampie, le risoluzioni della Terza Commissione concernenti una moratoria sull'uso della pena di morte (62/149, 63/168, 65/206 e 67/176). L'Unione europea ha partecipato attivamente all'alleanza interregionale che ha condotto e diretto con successo queste iniziative attraverso l'Assemblea Generale e tutti gli Stati membri dell'UE hanno patrocinato congiuntamente tali iniziative. In queste risoluzioni l'Assemblea Generale chiede a tutti gli Stati in cui vige ancora la pena di morte di:

---

1 Dichiarazione comune dell'UE e del Consiglio d'Europa in occasione della giornata mondiale contro la pena di morte, 10 ottobre 2012.

2 Diritti umani e democrazia: quadro strategico dell'UE e piano d'azione dell'UE, Lussemburgo, 25 giugno 2012, doc. 11855/12.

3 Il Comitato per i diritti umani ha fatto una netta distinzione nella comunicazione "Judge c/ Canada", n. 829/1998, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/829/1998 (2003).

- rispettare le norme internazionali che prevedono garanzie per la protezione dei diritti delle persone condannate a morte, in particolare le norme minime<sup>4</sup>;
- mettere a disposizione pertinenti informazioni riguardanti l'impiego da essi fatto della pena di morte, che possano contribuire a eventuali dibattiti informati e trasparenti a livello nazionale e internazionale;
- limitare progressivamente l'uso della pena di morte e astenersi dal pronunciare la pena capitale per reati commessi da persone di età inferiore a 18 anni e a donne in gravidanza;
- limitare il numero di reati per i quali può essere pronunciata la pena di morte;
- stabilire una moratoria sulle esecuzioni capitali in vista dell'abolizione della pena di morte<sup>5</sup>.

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale chiedono inoltre agli Stati che hanno abolito la pena di morte di non reintrodurla e li esorta a condividere informazioni a tale riguardo<sup>6</sup>.

La risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 67/176 invita altresì gli Stati che non lo hanno ancora fatto a prendere in considerazione di aderire al secondo protocollo opzionale del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o di ratificarlo, con l'obiettivo di abolire la pena di morte.

Le risoluzioni dell'Assemblea Generale sono in linea con le risoluzioni sulla pena di morte adottate dalla Commissione dei diritti umani in tutte le sessioni consecutive, l'ultima delle quali è la risoluzione 2005/59.

L'UE sostiene l'invito rivolto a tutte le agenzie delle Nazioni Unite, agli organismi regionali intergovernativi e alle ONG affinché continuino ad appoggiare gli Stati nell'abolizione della pena di morte attraverso le loro attività di patrocinio, di monitoraggio e di cooperazione tecnica<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Garanzie del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) a tutela dei diritti dei condannati a morte, risoluzione ECOSOC 1996/15, doc. UN E/CN.15/1996/15 (1996).

<sup>5</sup> Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 67/176.

<sup>6</sup> UNGA RES 67176.

<sup>7</sup> Relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite, A/HRC/18/20, punto 61, del 4 luglio 2011.

In tale contesto l'UE continuerà ad operare a stretto contatto con la società civile e a sostenerne l'essenziale ruolo di informazione, sensibilizzazione e richiesta di intervento. L'UE rileva altresì le importanti azioni che stanno intraprendendo altri attori, tra cui la Commissione internazionale contro la pena di morte, nonché altre iniziative dei Parlamenti.

- iv. Nel vertice del Consiglio d'Europa svoltosi nell'ottobre 1997 i Capi di Governo, inclusi quelli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno chiesto l'abolizione universale della pena capitale. Inoltre, i nuovi Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati ad adottare una moratoria sulle esecuzioni e a ratificare il protocollo n. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che li vincola all'abolizione definitiva della pena di morte. Il protocollo n. 6 è stato ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione. Il protocollo n. 13 della CEDU, che è stato firmato da tutti gli Stati membri dell'UE ed è entrato in vigore il 1° luglio 2003, impegna gli Stati membri interessati ad abolire definitivamente la pena di morte in tutti i casi.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha deciso, nel settembre 2007, di proclamare una "Giornata europea contro la pena di morte" che si celebrerà ogni anno il 10 ottobre, in modo da coincidere con la giornata mondiale contro la pena di morte. Nel dicembre 2007 questa giornata europea è stata proclamata anche dall'Unione europea.

- v. L'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenuto giuridicamente vincolante per effetto del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, stabilisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il suo articolo 3 recita che ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. L'articolo 4 vieta torture, pene o trattamenti inumani o degradanti e l'articolo 19, paragrafo 2, afferma che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> L'articolo 19, paragrafo 2, viene attuato in pratica includendo clausole che prevedono il rifiuto di cooperazione in accordi di cooperazione in materia penale tra l'UE e paesi terzi. Tra gli esempi si possono citare l'accordo di estradizione tra l'UE e gli Stati Uniti, del 25 giugno 2003 (l'articolo 13 nega l'estradizione in caso di rischio di pena di morte), l'accordo tra l'UE e gli Stati Uniti sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, del 14 luglio 2004, e l'accordo tra l'UE e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, del 30 novembre 2009 (art. 11).

Tutti gli Stati membri dell'Unione europea si sono impegnati a rispettare pienamente tali disposizioni e ad attuarle praticamente. L'abolizione costituisce altresì una condizione preliminare per i paesi candidati che chiedono di aderire all'UE.

- vi. In sede di Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), gli Stati partecipanti si sono impegnati, in base al documento di Copenaghen, a scambiarsi informazioni sull'abolizione della pena di morte e a renderle accessibili al pubblico. L'Unione europea onora tale impegno rilasciando regolarmente dichiarazioni nel quadro della dimensione umana dell'OSCE. Nel 2009 e nel 2010 l'OSCE ha adottato risoluzioni sulla pena di morte<sup>9</sup>.
- vii. Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale e gli statuti degli altri tribunali penali ad hoc internazionali ed ibridi<sup>10</sup> non contengono alcuna disposizione che imponga la pena di morte, benché tali tribunali, tutti appoggiati dall'UE, siano stati istituiti proprio per trattare delle violazioni massicce del diritto umanitario, incluso il genocidio.
- viii. L'UE sorveglia attentamente e incentiva misure ed iniziative adottate da altre organizzazioni regionali, tra cui l'Unione africana e l'Organizzazione degli Stati americani, che operano per l'abolizione della pena di morte.
- ix. L'UE sottoporrà a revisione periodica i presenti orientamenti ed intende procedere a tale revisione ogni tre anni, ove necessario.

---

<sup>9</sup> Risoluzione relativa ad una moratoria sulla pena di morte e per la sua abolizione, adottata dalla Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE in occasione della diciottesima sessione annuale a Vilna il 1° luglio 2009, e risoluzione sulla pena di morte adottata dalla Commissione democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE in occasione della diciannovesima sessione annuale ad Oslo il 6 luglio 2010.

<sup>10</sup> Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR), Tribunale speciale per la Sierra Leone (TSSL), Tribunale speciale per il Libano (TSL), sezioni straordinarie dei tribunali della Cambogia.

## II. ASPETTI OPERATIVI

L'Unione europea ritiene che la pena di morte costituisca una grave violazione dei diritti umani e della dignità umana. Incentivata dal crescente impulso verso l'abolizione della pena di morte a livello mondiale, l'UE proseguirà la sua campagna di lunga data contro la pena di morte<sup>11</sup>.

L'abolizione della pena capitale contribuisce al progressivo sviluppo dei diritti umani. La pena di morte è disumana e inutile. Non esiste alcuna prova irrefutabile che ne dimostri l'utilità come deterrente per la criminalità. Inoltre, un errore giudiziario può portare all'uccisione intenzionale di un innocente da parte delle autorità di uno Stato.

L'Unione europea si prefigge i seguenti obiettivi:

- adoprarsi in vista dell'abolizione universale della pena di morte in quanto politica risolutamente mantenuta, con l'approvazione di tutti gli Stati membri dell'UE,
- nei paesi in cui ancora vige la pena di morte, l'UE:
  - o patrocinerà l'istituzione immediata di una moratoria sull'applicazione della pena di morte, nell'ottica di giungere all'abolizione;
  - o chiederà che la sua applicazione sia progressivamente limitata, anche riducendo il numero di reati per i quali può essere applicata la pena di morte;
  - o caldeggerà che sia applicata nel rispetto delle norme minime di cui ai presenti orientamenti;
  - o cercherà di ottenere informazioni accurate circa l'uso della pena di morte, anche sui reati per cui viene applicata, sul numero di persone condannate alla pena capitale, sul numero di esecuzioni effettivamente compiute, sul numero di persone soggette a sentenza capitale, sul numero di condanne a morte annullate o commutate in caso di impugnazione e sul numero di istanze a cui è stata concessa la grazia, nonché informazioni sull'ampiezza dell'inclusione delle norme minime nella legislazione nazionale;
  - o se del caso, cercherà di ottenere dati disaggregati sulla nazionalità, il sesso, l'età, l'origine etnica o razziale, la religione o il credo, l'orientamento sessuale ed altri tipi di status, compresa la disabilità, delle persone giustiziate o su cui incombe la pena di morte.

---

<sup>11</sup> Testo tratto dal documento su Diritti umani e democrazia: quadro strategico dell'UE e piano d'azione dell'UE, Lussemburgo, 25 giugno 2012, doc. 11855/12.

Questi obiettivi formano parte integrante della politica dell'UE in materia di diritti umani e molti fra di essi costituiscono azioni esplicitamente definite nell'ambito del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia<sup>12</sup>.

Nel 2005 l'UE, esercitando le proprie competenze in materia di politica commerciale, ha adottato un regolamento che vieta il commercio di attrezzature praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri maltrattamenti, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa a siffatte merci. Il regolamento dispone altresì controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tali fini. In risposta agli sviluppi registrati riguardo alla pena capitale, l'elenco delle merci sottoposte a controlli è stato modificato nel dicembre 2011. In conseguenza di ciò, i controlli sulle esportazioni sono ora applicati ad anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia che potrebbero essere impiegati per eseguire condanne a morte di esseri umani per iniezione letale. Inoltre, il regolamento è in fase di revisione per valutare se possano essere necessarie misure aggiuntive per garantire che gli operatori economici dell'UE si astengano da commerci che promuovono o comunque facilitano la pena capitale in paesi stranieri.

L'Unione europea continuerà ad intensificare la sua attività in materia di pena di morte, incluse le dichiarazioni e le iniziative, nei consessi internazionali e nei confronti di altri paesi, alla luce delle norme minime esposte qui di seguito.

L'Unione europea valuterà, caso per caso e sulla base di criteri pertinenti, l'opportunità o meno di intraprendere iniziative, cioè rappresentando privatamente la posizione ufficiale dell'UE a livello diplomatico formale, ovvero facendo dichiarazioni pubbliche rivolte ad altri paesi per quanto riguarda l'uso della pena di morte.

Qui di seguito sono esposti gli elementi principali in cui si articolerà l'approccio dell'Unione europea.

---

<sup>12</sup> Diritti umani e democrazia: quadro strategico dell'UE e piano d'azione dell'UE, Lussemburgo, 25 giugno 2012, doc. 11855/12.

## INIZIATIVE DI CARATTERE GENERALE

Ove pertinente, l'Unione europea solleverà la questione della pena di morte nell'ambito dei suoi dialoghi e consultazioni con i paesi terzi. I contatti includeranno:

- la richiesta, da parte dell'Unione europea, dell'abolizione universale della pena di morte, o almeno di una moratoria sulle esecuzioni, nell'ottica di giungere all'abolizione.
- Negli Stati in cui ancora vige la pena di morte, la richiesta da parte dell'UE che la sua applicazione sia rigorosamente soggetta al rispetto delle norme minime esposte in appresso, basate sulle disposizioni del diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo e su altre norme internazionali, e sia improntata alla massima trasparenza anche tramite la pubblicazione di informazioni accurate sulla pena di morte e sulla sua applicazione.

Nell'ambito di tali contatti si valuterà, tra l'altro, quanto segue :

- se il paese interessato sia dotato o meno di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente che garantisca un processo equo a qualsiasi imputato;
- se tale paese abbia assunto impegni internazionali per la non applicazione della pena di morte;
- se l'ordinamento giuridico del paese e il ricorso alla pena di morte siano sottratti al controllo pubblico e internazionale;
- se ci siano indizi di un ricorso alla pena di morte largamente inosservante delle norme minime.

Particolare attenzione sarà rivolta all'avvio di iniziative dell'Unione europea sull'uso della pena di morte in concomitanza di momenti di incertezza nella politica seguita da un dato paese in tale materia, ad esempio quando sia imminente la conclusione di una moratoria ufficiale o de facto, ovvero la reintroduzione o una più ampia applicazione per legge della pena di morte.



Particolare attenzione sarà rivolta alle relazioni e alle conclusioni delle pertinenti organizzazioni internazionali per i diritti umani.

Una iniziativa o dichiarazione pubblica dovrebbe essere effettuata ove un paese compia passi verso l'abolizione della pena di morte.

## **CASI INDIVIDUALI**

L'Unione europea prenderà inoltre in considerazione la possibilità di intraprendere iniziative specifiche qualora venga a conoscenza di casi individuali di condanne a morte, specialmente se contravvengono alle norme minime. Le iniziative saranno valutate caso per caso e, ove opportuno e giuridicamente ammissibile, potranno essere considerati interventi nei procedimenti giudiziari (in qualità di *amicus curiae* o in altro modo).

La tempestività risulterà spesso essenziale in questi casi. Gli Stati membri che propongono tali iniziative dovrebbero pertanto fornire il maggior numero possibile di informazioni, attingendo a tutte le fonti disponibili. Tali informazioni dovrebbero includere brevi indicazioni sul presunto crimine, sul processo penale, sull'esatta natura della violazione delle norme minime, sullo stato di un eventuale ricorso e, se nota, sulla data prevista per l'esecuzione.

Ove si disponga di tempo sufficiente, prima di prendere qualsiasi iniziativa si dovrebbero chiedere ai Capi missione informazioni particolareggiate e consigli sul caso.

I presenti orientamenti possono essere proficuamente letti in combinato disposto con gli altri orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, con particolare riguardo agli orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani.

## **ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI**

I Capi missione dell'Unione europea dovrebbero includere nella loro attività informativa sui diritti umani, ed anche nelle strategie in tale materia, un'analisi dell'applicazione e dell'uso della pena di morte nonché dell'effetto delle iniziative dell'Unione al riguardo.

## **EVENTUALI RISULTATI DEGLI INTERVENTI DELL'UNIONE EUROPEA: ALTRE INIZIATIVE**

L'Unione europea esorterà i paesi a aderire al secondo protocollo opzionale dell'ICCPR e ad analoghi strumenti regionali o a ratificarli. Essa sosterrà altresì l'elaborazione di siffatti strumenti regionali, qualora non ne esistano.

Perseguendo il proprio obiettivo consistente nell'abolizione, l'UE inoltre:

- incoraggerà gli Stati a ratificare, senza riserve, e rispettare gli strumenti internazionali riguardanti l'applicazione della pena di morte, incluso l'ICCPR;
- incoraggerà e offrirà la cooperazione bilaterale e multilaterale, tra l'altro in collaborazione con la società civile, anche in campo giuridico per rafforzare il diritto ad un processo equo e imparziale per i processi penali e creare maggiore trasparenza riguardo all'uso della pena di morte;
- l'UE continuerà, tramite lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR), a sostenere la società civile nelle sue azioni di promozione dell'abolizione, dell'instaurazione di una moratoria e di limitazioni relativamente all'uso della pena di morte. L'UE rimane il principale donatore in questo ambito;
- farà in modo che gli interventi, come l'assistenza giuridica, finanziaria o altra assistenza tecnica a paesi terzi, non contribuisca all'uso della pena di morte.

## **AZIONI IN CONSESSI MULTILATERALI**

L'UE solleverà la questione della pena di morte nei pertinenti consessi multilaterali e coglierà ogni occasione che si presenti per sottoporre loro iniziative volte a introdurre una moratoria sulle esecuzioni capitali e, a tempo debito, l'abolizione della pena di morte. Ogniqualevolta appropriato, l'UE chiederà l'inserimento di riferimenti all'instaurazione di una moratoria sulle esecuzioni capitali e all'abolizione della pena di morte nei documenti elaborati nel quadro dei lavori di tali consessi multilaterali. In ciò rientrano le opportune raccomandazioni da parte degli Stati membri nel quadro del riesame periodico universale (UPR) del Consiglio ONU dei diritti umani. L'UE collaborerà altresì con richieste da parte di organi delle Nazioni Unite di informazioni riguardanti relazioni sulle consultazioni ed esorterà i propri Stati membri a fare altrettanto.

L'UE incoraggerà le pertinenti organizzazioni internazionali e regionali a sostenere gli Stati nell'intraprendere iniziative appropriate per rispettare le norme minime in materia di pena di morte e li spronerà ulteriormente a ratificare, senza riserve, e a rispettare i trattati internazionali in materia di pena di morte.

### **III. NORME MINIME**

Pur continuando ad affermare a propria risoluta opposizione alla pena di morte e a patrocinarne la sua totale abolizione, l'UE insisterà affinché nei paesi in cui ancora vige siano rispettate le seguenti norme minime:

- i) la pena di morte non deve essere applicata per punire atti non violenti, quali illeciti finanziari o economici, o per reati o rivalità politiche. Essa non è altresì applicata per reati connessi alla droga, pratiche religiose o espressioni di coscienza o rapporti sessuali tra adulti consenzienti, restando inoltre inteso che la sua applicazione dovrebbe sempre riguardare esclusivamente i crimini intenzionali di maggiore gravità.
- ii) La pena capitale non deve mai essere prevista dalla legge come condanna obbligatoria.

- iii) La pena capitale non è comminata per un crimine non passibile di pena di morte alla data in cui è stato commesso, restando inteso che se dopo tale data è stata stabilita per legge una pena più lieve, l'autore del crimine ne beneficia.
- iv) La pena capitale non è pronunciata né eseguita contro:  
le persone che al momento del crimine non avevano ancora diciotto anni;  
le donne in gravidanza, con figli piccoli e in allattamento;  
le persone sofferenti di malattie mentali o affette da disabilità intellettuale;  
le persone anziane.
- v) La pena capitale non è comminata qualora la colpevolezza dell'imputato non sia dimostrata in base a prove chiare e convincenti, lasciando spazio a spiegazioni alternative dei fatti. A tal riguardo, l'uso della tortura per estorcere ammissioni di colpevolezza è tassativamente vietato.
- vi) È necessaria una sentenza definitiva pronunciata da un tribunale competente indipendente e imparziale al termine di procedimenti giudiziari, inclusi quelli avviati dinanzi a tribunali o giurisdizioni speciali, che offrano tutte le possibili garanzie di imparzialità del giudizio, quantomeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, incluso il diritto di chiunque sia sospettato o imputato di un crimine passibile di pena di morte ad essere adeguatamente assistito da un avvocato in tutte le fasi del processo<sup>13</sup>.
- vii) Allorquando viene considerato se i procedimenti giudiziari offrono tutte le possibili garanzie di imparzialità del giudizio, si esamina con debita attenzione se chiunque sia sospettato o imputato di un crimine passibile di pena di morte, abbia ricevuto informazione del diritto a contattare un rappresentante consolare<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Sono di particolare pertinenza le disposizioni dell'articolo 14 che sanciscono il diritto a ricevere assistenza legale gratuita qualora la persona imputata non disponga di mezzi sufficienti a pagarla e, ove necessario, il diritto all'assistenza gratuita di un interprete.

<sup>14</sup> Convenzione di Vienna, del 1963, sulle relazioni consolari, articolo 36, paragrafo 1.

- viii) I tribunali militari non possono in alcun caso pronunciare sentenze di condanna a morte riguardanti civili<sup>15</sup>.
- ix) Chiunque sia condannato a morte gode dell'effettivo diritto a presentare ricorso ad un tribunale di giurisdizione superiore.
- x) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto, ove applicabile, di presentare un reclamo individuale nell'ambito delle procedure internazionali o regionali; la condanna a morte non sarà eseguita fintantoché il reclamo è sottoposto ad esame nell'ambito di tali procedure; la pena di morte non sarà eseguita fin quando è in corso un procedimento giuridico o formale ad essa relativo, a livello internazionale, regionale o nazionale.
- xi) Chiunque sia condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena possono essere concesse in tutti i casi di pena capitale; la condanna a morte non sarà eseguita fintantoché siffatte richieste rimangono sottoposte a esame nell'ambito delle pertinenti procedure di uno Stato.
- xii) La pena capitale non può essere eseguita trasgredendo gli impegni internazionali assunti da uno Stato.
- xiii) Si prende in considerazione la durata del soggiorno nel braccio della morte e le condizioni di carcerazione dopo la pronuncia della sentenza di condanna a morte, tenendo presente che le condizioni della carcerazione nel braccio della morte non devono essere inferiori a quelle di altri detenuti. Questi elementi possono costituire forme di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Risoluzione della Sottocommissione delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione dei diritti umani n. 2004/25 sull'imposizione della pena di morte a civili da parte dei tribunali militari; Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, doc. ONU E/CN. 4/1999/63, punto 80; Relazione del relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, agosto 2012, punti 33 e 121.

<sup>16</sup> L'UE, come pure l'ONU e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno legittimato il "fenomeno del braccio della morte" (cfr. orientamenti dell'UE in materia di tortura ed altri trattamenti crudeli, la relazione interinale del relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, A/67/279, del 9 agosto 2012, e la causa Soering c/ UK (1989) 11 CEDU 439).

- xiv) In caso di applicazione della pena capitale, malgrado i migliori sforzi dell'UE per evitarla, la condanna a morte è eseguita in modo tale da infliggere la minore sofferenza possibile. Essa non può essere eseguita in pubblico né in qualsiasi altra forma intesa a degradare ulteriormente la persona condannata. Parimenti, essa non può essere eseguita in segreto<sup>17</sup>. I familiari e gli avvocati dei detenuti nel braccio della morte devono essere informati dei particolari relativi all'esecuzione della loro condanna<sup>18</sup>.
- xv) La pena di morte non deve essere applicata o impiegata in modo discriminatorio per qualsiasi ragione che comprenda l'appartenenza politica, il sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- 

<sup>17</sup> Relazione del Segretario generale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2010 (A/65/280): punto 72  
<sup>18</sup> Il Comitato per i diritti umani ha rilevato che l'omessa informazione dei familiari e degli avvocati dei detenuti nel braccio della morte è incompatibile con l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 1, dell'ICCPR: Osservazioni conclusive del Comitato per i diritti umani: Giappone, documento ONU CCPR/C/79/Add.102, 19 novembre 1998, punto 21.